

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 31 luglio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Massimo Procaccini; Avv. Fabio Sarandrea Vice Presidenti; Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Pietro Augusto De Nicolo, Avv. Massimo Garzilli, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Francesca Rinaldi, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

1) RECLAMO N. 97 DELLA SOCIETÀ S.S.D. REAL RIMINI SITI F.C. SRL CONTRO IL CALCIATORE FERRANI MICHELE (26.01.1992 MATR. FIGC 4344534) AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. (COMITATO INTERREGIONALE).

La Commissione Tesseramenti, in accoglimento del reclamo della società S.S.D. Real Rimini Siti F.C. SRL, annulla lo svincolo ex art. 108 N.O.I.F. del calciatore Ferrani Michele e, per l'effetto, ripristina il tesseramento del medesimo calciatore in favore della società S.S.D. Real Rimini Siti F.C. s.r.l.. Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

2) RECLAMO N. 102 DELLA SOCIETÀ S.S.D. REAL RIMINI SITI F.C. SRL CONTRO IL CALCIATORE CAPUANO DAVIDE ALESSANDRO (13.02.1990 MATR. FIGC 4968044) AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. (COMITATO INTERREGIONALE).

La Commissione Tesseramenti dichiara cessata la materia del contendere.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

3) RECLAMO N. 99 DELLA SOCIETÀ S.S.C. D. VIRTUS COMEANA CONTRO IL CALCIATORE BONCIOLINI TOMMASO (05.10.1992 MATR. FIGC 3765719) AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. (C.R. TOSCANA).

La Commissione Tesseramenti, in accoglimento del reclamo della società S.S.C. D. Virtus Comeana, annulla lo svincolo ex art. 108 N.O.I.F. del calciatore Bonciolini Tommaso e, per l'effetto, ripristina il tesseramento del medesimo calciatore in favore della società S.S.C. D. Virtus Comeana. Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del

Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 4) RECLAMO N. 6 DEL CALCIATORE AGOSTINI ALESSANDRO (23.07.1979 MATR. FIGC 2884356) CONTRO LA SOCIETÀ CAGLIARI CALCIO S.P.A AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 117 N.O.I.F. (L.N.P. SERIE "A").**

Ordinanza.

- 5) RECLAMO N. 9 DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO MILANO CONTRO LA CALCIATRICE RANCATI ERIKA (20.12.1989 MATR. FIGC 4686233) AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. (C.R. LOMBARDIA).**

La Commissione Tesseramenti, in accoglimento del reclamo della società A.S.D. Atletico Milano, annulla lo svincolo ex art. 109 N.O.I.F. della calciatrice Rancati Erika e, per l'effetto, ripristina il tesseramento della medesima calciatrice in favore della società A.S.D. Atletico Milano.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 6) RECLAMO N. 2 DEL CALCIATORE BRAMBILLA MANUEL (28.12.1990 MATR. FIGC 4460046) CONTRO LA SOCIETÀ A.C. BUSSERO AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. (C.R. LOMBARDIA).**

La Commissione Tesseramenti, in accoglimento del reclamo del calciatore Brambilla Manuel, dichiara il medesimo calciatore svincolato ex art. 109 N.O.I.F. dalla società A.C. Bussero.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 7) RECLAMO N. 4 DEL CALCIATORE PRIORE ANDREA (07.02.1993 MATR. FIGC 4065440) CONTRO LA SOCIETÀ A.C. CERNUSCO AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. (C.R. LOMBARDIA).**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo del calciatore Priore Andrea.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 8) RECLAMO N. 7 DELLA SOCIETÀ U.S.D. VIGNATE CONTRO IL CALCIATORE BARLASSINA LUCA (27.05.1993 MATR. FIGC 4764901) AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. (C.R. LOMBARDIA).**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo della società U.S.D. Vignate.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 9) RECLAMO N. 8 DELLA SOCIETÀ U.S.D. VIGODARZERE CONTRO IL CALCIATORE LARCHER FRANCESCO (01.03.1991 MATR. FIGC 3908026) AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. (C.R. VENETO).**

La Commissione Tesseramenti, in accoglimento del reclamo della società U.S.D. Vigodarzere, annulla lo svincolo ex art. 109 N.O.I.F. del calciatore Larcher Francesco e, per l'effetto, ripristina il tesseramento del medesimo calciatore in favore della società U.S.D. Vigodarzere.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

10)RECLAMO N. 12 DEL CALCIATORE LIVRAGHI GIANLUCA (24.10.1992 MATR. FIGC 4040365) CONTRO LA SOCIETÀ U.S. PESCHIERA BORROMEO AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. (C.R. LOMBARDIA).

La Commissione Tesseramenti, in accoglimento del reclamo del calciatore Livraghi Gianluca, dichiara il medesimo calciatore svincolato ex art. 109 N.O.I.F. dalla società U.S. Peschiera Borromeo.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

11)RECLAMO N. 13 DELLA CALCIATRICE DI BENEDETTO DANIA (11.03.1980 MATR. FIGC 7046395) CONTRO LA SOCIETÀ A.S.D. DIANA CALCIO COMISO AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX ART. 32 BIS N.O.I.F. (C.R. SICILIA).

La Commissione Tesseramenti, in accoglimento del reclamo della calciatrice Di Benedetto Dania, dichiara la medesima calciatrice svincolata ex art. 32 bis N.O.I.F. dalla società A.S.D. Diana Calcio Comiso.
Ordina restituirsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma 31 luglio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete